



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE
CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: segreteria.campania@lnd.it



CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Premessa

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania – L.N.D., nell’ambito dei criteri di ammissione ai Campionati di categoria superiore, introduce, a decorrere dalla stagione sportiva 2026/2027, **un bonus di 5 punti** a favore delle società riconosciute come appartenenti al terzo livello dell’attività del Settore Giovanile e Scolastico (SGS), ovvero società che svolgono in modo strutturato e continuativo attività di base e agonistica giovanile, secondo i parametri e le classificazioni stabilite annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.

I Campionati Regionali interessati dai seguenti Criteri sono quelli di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria di Calcio a 11 maschile.

Le ammissioni al Campionato Regionale di Seconda Categoria, che è fondamentale Categoria di base, sono disciplinate da specifici e speciali Criteri, anche in deroga a quelli vigenti per i Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Parametri Generali

Come per la Stagione Sportiva precedente sono considerati i seguenti principi generali:

- il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento;
- i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*);
- i punteggi (con ogni relativo bonus), con aggiunta di bonus per la partecipazione ai play-off: per le classifiche dell’attività agonistica; per la Coppa Disciplina; per l’attività giovanile; per la partecipazione ai Corsi di formazione; per gli anni d’ininterrotta affiliazione con Status di Dilettante nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e in altra Lega della F.I.G.C., punteggio calcolato sulla base dei Campionati di partecipazione;
- le **penalità**;
- i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**;
- le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione / riammissione.

I modelli A/AMM (relativo alla domanda di ammissione ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria) e B/AMM (relativo alla domanda di ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria) saranno pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2026/2027 e dovranno essere inoltrati sempre attraverso la procedura di dematerializzazione.

Parametri Speciali

Nell'ambito dei Criteri speciali, stabiliti per l'ammissione / riammissione ai Campionati Regionali, si fa riferimento esclusivo (al fine del conseguimento di una congrua promozione dell'attività di base medesima, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D.), in ordine ad ogni singola società istante:

- 1) al comportamento disciplinare nel quadriennio 2022/2023 – 2025/2026;
- 2) agli anni di affiliazione e di ininterrotta attività sportiva.
- 3) A seguito di promozione al campionato di serie D delle società partecipanti agli spareggi nazionali.
- 4) A seguito di ammissione/riammissione al campionato di serie D di società in organico al Campionato di Eccellenza del C.R. Campania, per la Stagione Sportiva 2026/2027.

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2026/2027 di Eccellenza, e/o Promozione, e/o Prima Categoria, e/o Seconda Categoria, potranno verificarsi:

- 1) a seguito di eventuale fusione, tra due o più società;
- 2) a seguito di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza (o di esclusione da esso).
- 3) a seguito di ammissione/riammissione al Campionato di Categoria Superiore di una o più società.

Criteri di valutazione delle domande presentate da società che, nel quadriennio di riferimento, abbiano effettuato operazioni straordinarie di fusione o scissione.

FUSIONE

Ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare, in ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano effettuato fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., comprese quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2026/2027, si procederà nell'ordine seguente:

- a) sarà considerata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;
- b) in caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà considerata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo fino all'atto della fusione.
- c) Per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, il punteggio totale sarà computato mediante addizione dei punti conseguiti dalla società sorta dalla fusione alla società considerata come enucleato nei punti a e b.

N.B.: Le preclusioni, a carico di una sola delle società oggetto di fusione, incideranno anche sulla nuova società sorta dalla fusione.

Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento, in qualsiasi ipotesi (anche nel caso di una o più preclusioni, a carico di ognuna delle società fusesi):

- 1) **fino alla data di ratifica della fusione, esclusivamente alla/e società direttamente gravata/e da esse;**
- 2) **per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, alla società sorta dalla fusione medesima.**

SCISSIONE

Ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare in ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano effettuato scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., comprese quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2026/2027, si procederà nell'ordine seguente:

A) nell'ipotesi di scissione di una delle società dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) **un'altra entità sportiva** (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*) (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), **non si determinerà alcuna variazione** per la società medesima, rispetto all'applicazione di questi *Criteri*, **sia in ordine ai requisiti** (ai fini della validità della domanda di ammissione), **sia in ordine ai punteggi**;

B) nell'ipotesi di scissione di una società, di uno dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) **che si scinda da un'altra entità sportiva** (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*), **che conservi l'anzianità di affiliazione**: in tale ipotesi, **la società** (di Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) **nascente dalla ratifica della scissione sarà considerata** (nel rispetto dell'art. 20, comma 6, N.O.I.F.) **come una nuova affiliazione**.

Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, Motivi di preclusione, di cui a questi Criteri, come società con primo anno di affiliazione.

In ordine alle preclusioni ed all'esonero da esse, valgono i criteri e le prescrizioni, di cui alle fusioni.

Principio della priorità assoluta a favore delle società che eventualmente retrocederanno "in eccedenza" dal campionato 2025/2026

- Hanno priorità assoluta le società che eventualmente retrocederanno al campionato inferiore a seguito delle retrocessioni aggiuntive dovute alle retrocessioni "in eccedenza" dal campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza campano per la stagione 2025/2026
- Il beneficio previsto è applicabile per la stagione sportiva 2026/2027.

D) Criteri di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale

- 1) **Posizione di classifica:** sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione (con le precisazioni, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 2) **Posizione nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*,** in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve" e Under 19 e Under 18: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 3) **Attività giovanile**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi.
- 4) **Attività di Calcio Femminile**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione.
- 5) **Partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi, Comunicazione e Stampa e Collaboratori della Gestione Sportiva LND***, con computo generale dei punteggi e delle penalità.
- 6) **Durata ininterrotta dell'attività sportiva**, con status di dilettante nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito.
- 7) **Penalità:** con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito nei punti successivi.

1. Priorità di Ammissione

Le società con diritto prioritario a presentare domanda di ammissione ai campionati superiori sono individuate ai punti 1.1.; 1.2, e 1.3 e comporrà una prima graduatoria. Tutte le altre società richiedenti ammissione a categorie superiori rientrano in una seconda graduatoria che avrà scorrimento dopo l'esaurimento della prima.

1.1 Campionato di Eccellenza

1. Società perdenti i play-off di Promozione s.s. 2025/2026.
2. Società perdenti i play-out di Eccellenza s.s. 2025/2026.

1.2 Campionato di Promozione

Fatta salva la priorità assoluta delle società perdenti le finali spareggio di 1[^] Categoria:

1. Società perdenti le gare di play-off di Prima Categoria s.s. 2025/2026.
2. Società perdenti i play-out di Promozione s.s. 2025/2026.

1.3 Campionato di Prima Categoria

1. Società perdenti i play-off di Seconda Categoria s.s. 2025/2026.
2. Società perdenti i play-out di Prima Categoria s.s. 2025/2026.

Punteggi per Graduatoria

La prima e la seconda graduatoria sono formulate secondo i punteggi di seguito enunciati:

Come già anticipato in premessa, il punteggio sarà calcolato considerando le stagioni sportive:

2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026.

I punti sono cumulabili per ogni singola stagione.

2.1 Punti per Anzianità di Affiliazione LND

A partire dalla stagione sportiva 1991/1992, per ogni anno di **affiliazione continuativa alla L.N.D.**, verranno assegnati i seguenti punti:

Categoria superiore a Eccellenza	7
Eccellenza	5
Promozione	2,5
Prima Categoria	1,5
Seconda Categoria	1
Terza Categoria	0,5
Under 19 pura	0,5
Under 18 pura	0,5

2.2 Punti per Posizione in Classifica

Le società otterranno punti in base alle posizioni occupate nelle classifiche del quadriennio:

POSIZIONE	PUNTI
1 [^] Classificata	25
2 [^] Classificata dopo spareggio	23
2 [^] Classificata	22

3^ Classificata	20
4^ Classificata	18
5^ Classificata	15
6^ Classificata	12
7^ Classificata	10
8^ Classificata	9

2.3 Bonus Partecipazione ai Campionati

Per la partecipazione al Campionato nel periodo di riferimento:

CAMPIONATO	PUNTI
Superiore Eccellenza	18
Eccellenza	16
Promozione	10
Prima Categoria	6
Seconda Categoria	3
Terza Categoria	1

2.4 Bonus Play-Off

Punti assegnati per eliminazione nei play-off:

Perdente primo turno

CAMPIONATO	PUNTI
Eccellenza	6
Promozione	3
Prima Categoria	1,8
Seconda Categoria	1,2
Terza Categoria	0,6

Perdente Secondo turno

CAMPIONATO	PUNTI
Eccellenza	9
Promozione	4,5
Prima Categoria	2,7
Seconda Categoria	1,8
Terza Categoria	0,9

Società eliminate nelle gare di spareggio Play-off

CAMPIONATO	PUNTI
Promozione	10
Prima Categoria	5

2.5 Punteggi per le Coppe

COPPA ITALIA DILETTANTI	PUNTI
Perdente semifinale regionale	10
Perdente finale regionale	15
Vincitore finale	20
Qualificazione a ogni turno successivo al primo - fase nazionale	3
Perdente finale fase nazionale	5
Vincitore fase nazionale	15

COPPA PROMOZIONE	PUNTI
Perdente semifinale	10
Perdente finale	15
Vincente finale	30

COPPA PRIMA CATEGORIA	PUNTI
Partecipazione	5
Perdente semifinale	8
Perdente finale	12
Vincente finale	15

N.B. In caso di rinuncia ad una delle fasi della Coppa che danno diritto al punteggio, gli stessi non saranno assegnati.

3. Coppa Disciplina

Punteggio assegnato in base alla categoria e posizione in classifica

ECCELLENZA	PUNTI
1^ Classificata	25
2^ Classificata	22
3^ Classificata	20

PROMOZIONE	PUNTI
1^ Classificata	25
2^ Classificata	22
3^ Classificata	20
4^ Classificata	18
5^ Classificata	15

PRIMA CATEGORIA	PUNTI
1^ Classificata	25
2^ Classificata	22
3^ Classificata	20
4^ Classificata	18
5^ Classificata	15
6^ Classificata	12
7^ Classificata	10
8^ Classificata	9

SECONDA CATEGORIA	PUNTI
1^ Classificata	25
2^ Classificata	22
3^ Classificata	20
4^ Classificata	18
5^ Classificata	15
6^ Classificata	12
7^ Classificata	10
8^ Classificata	9
9^ Classificata	8
10^ Classificata	7

TERZA CATEGORIA ANCHE RISERVA	PUNTI*
1^ Classificata	25
2^ Classificata	22
UNDER 19 – UNDER 18 ANCHE RISERVA	PUNTI*
1^ Classificata	15
2^ Classificata	12
3^ Classificata	10
4^ Classificata	9
5^ Classificata	8

* Nel caso di partecipazione a più competizioni, i punti saranno cumulabili (es. punti U19 + punti U18)

3.1. Bonus Vincenti Coppa Disciplina

Bonus assegnato alle società vincenti la Coppa Disciplina in base alla categoria

CAMPIONATO	PUNTI
Campionato superiore Eccellenza	16
Eccellenza	12
Promozione	8
Prima Categoria	4
Seconda Categoria	2

4. Attività Giovanile

4.1 Attività Giovanile L.N.D.

<i>PARTECIPAZIONE PER OGNI SQUADRA</i>	PUNTI
Under 18	5
Under 19	5

<i>VINCITRICE CAMPIONATO REGIONALE</i>	PUNTI
Under 18	6
Under 19	6

<i>PERDENTE FINALE REGIONALE</i>	PUNTI
Under 18	3
Under 19	3

<i>PERDENTE FINALE NAZIONALE</i>	PUNTI
Under 18	12
Under 19	12

<i>VINCENTE FINALE NAZIONALE</i>	PUNTI
Under 18	20
Under 19	20

4.2 Attività giovanile SGS

Attività Agonistica:

PER OGNI SINGOLA SQUADRA REGIONALE	PUNTI
Under 15 e Under 17 élite	10
Under 17	8
Under 16	6

Under 15	4
Under 14	2

PER OGNI SINGOLA SQUADRA PROVINCIALE	PUNTI
Under 17	4
Under 16	3
Under 15	2
Under 14	1

VINCENTE FASE REGIONALE	PUNTI
Under 17 élite	8
Under 15 élite	8
Under 17	5
Under 15	5

FASE NAZIONALE	PUNTI
Finalista Under 15	10
Finalista Under 17	10
Vincente Under 15	20
Vincente Under 17	20

Attività di base:

PER OGNI SQUADRA ISCRITTA AI TORNEI	PUNTI
Esordienti	4
Pulcini	2

Bonus società di terzo livello SGS

Alle società riconosciute, per la stagione sportiva di riferimento 2025/2026, come appartenenti al terzo livello “elite” dell’attività SGS, è attribuito un bonus di 5 punti, valido esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria per l’ammissione ai Campionati di categoria superiore. Il bonus è cumulabile con gli altri punteggi previsti per l’attività giovanile SGS e non è soggetto a penalizzazioni.

3.3 Attività Calcio Femminile

PARTECIPAZIONE CON PROPRIE SQUADRE FEMMINILI	PUNTI
Eccellenza	10
Promozione	8
Under 19	6
Under 17	8
Under 15	10

PARTECIPAZIONE CORSI

CORSO DIRIGENTE SPORTIVO C.R. CAMPANIA*	PUNTI
TRE dirigenti	5
QUATTRO dirigenti	6
CINQUE dirigenti	7
SEI dirigenti	8
* dalla stagione sportiva 2021/22 al 30 giugno 2026	

CORSO DI COMUNICAZIONE E STAMPA NEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE	PUNTI
Per almeno un tesserato al 31/12/25	4

CORSO DI COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA	PUNTI
Per almeno un tesserato al 31/12/25	5

3.5 Penalità

MANCATA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO UNDER 19 O UNDER 18	PUNTI
Eccellenza	7
Promozione	5
Prima Categoria	3

RINUNCIA PARTECIPAZIONE	PUNTI
Al campionato di competenza	10
Coppa Prima Categoria	3

RETROCESSONE AL CAMPIONATO INFERIORE*	PUNTI
Dalla Serie D	2
da Eccellenza	4
da Promozione	6
da Prima Categoria	8
da Seconda Categoria	10

* La penalità vige anche per retrocessione a seguito fase play out

CORSO DIRIGENTE SPORTIVO C.R. CAMPANIA	PUNTI
Mancata partecipazione al corso	10

G) Motivi di preclusione

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

- A) al numero di anni, inferiore a due compiuti, di affiliazione ed attività nell'ambito di una Lega, come:
 - 1) affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, successivi alla stagione sportiva 2023/2024, nel rispetto di quanto stabilito alla successiva lettera B punto 4) di questo paragrafo;
- B) alle motivazioni, espressamente specificate alle questo paragrafo dei *Criteri, in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione in ragione della gravità*:
sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui provvedimenti disciplinari, relativi ad una o più squadre della stessa società, siano stati pubblicati (entro il giorno della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all'attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:
 - 1) **uno o più illeciti sportivi**, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;

- 2) squalifica del campo di gioco complessivamente superiore a quattro giornate (anche mediante sommatoria tra due o più squadre della stessa società, svolgenti attività nell'ambito della L.N.D.);
- 3) **singola inibizione, per qualsiasi motivazione** (inclusa quella in applicazione della normativa, “*Violazione della clausola compromissoria*” – in ordine all’art. 30, comma 2 dello Statuto della F.I.G.C.), **a carico di persona indicata come dirigente, tecnico, a carico di calciatore o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente** (ad esempio, massaggiatore o “assistente di parte dell’arbitro”), **eccidenti il limite temporale di anni tre;**

in ragione dell’esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società / associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:

- 4) **precedente ammissione**, nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria nel quadriennio di riferimento.

N.B. L’avvenuta ammissione nelle stagioni sportive 2024/2025 e/o 2025/2026 (con espressa esclusione dell’ammissione al Campionato di Seconda Categoria), **non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi.**

in ragione della gravità, sotto il profilo del documento alla regolarità dell’attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione

- 5) **rinuncia/e**, e riferita/e esclusivamente ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, all’iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C., o su determinazione del C.R. Campania – mancata/e ammissione/i ad esso), ad eccezione della rinuncia all’iscrizione, o della mancata ammissione, al Campionato Regionale di Seconda Categoria (in conformità alle coerenti e costanti determinazioni in argomento, fin dal C.U. n. 11 del 19 agosto 1993, anche in analogia alla *non preclusione*, di cui all’ammissione al Campionato medesimo);

- 6) **rinuncia**, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, **ad un numero di gare superiore a due;**

- 7) **esclusione dalla classifica** del singolo Campionato di competenza della prima squadra;

in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento;

- 8) **per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale “squadra riserve” (Terza Categoria, Under 19 e Under 18; esclusione,**

in ragione della gravità, sia della violazione dell’ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento

- 9) **penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all’art. 34 C.G.S. (“Violazione del vincolo di giustizia”), in relazione all’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.**

in ragione del grave documento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati

- 10) : mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell’ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:

- a) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare *di andata e ritorno*), di spareggio (sia in ordine ai Play-off e/o ai Play-out dei Campionati Regionali d’Eccellenza e/o di Promozione, sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d’appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all’acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;**

- b) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno) dei quarti di finale, di semifinale, o di finale della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti, e/o delle Coppe, Regionali e/o Provinciali (di Promozione, di Prima, Seconda e Terza Categoria), organizzate nell'ambito di questo C.R.;
- c) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di *andata e ritorno*) della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Esonero dalle preclusioni

Premessa:

Non possono essere oggetto di esonero dalle preclusioni le seguenti ipotesi

- a) Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.
- b) precedente ammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria (con espressa esclusione dell'ammissione al Campionato di Seconda Categoria), in deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in *Coppa Disciplina*, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata ammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2024/2025 e/o 2025/2026).

Al di fuori dei casi in premesse esclusi dalla possibilità di esonero, godono del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali:

- a) le società prime classificate in *Coppa Disciplina*.

Tale beneficio, nel doveroso rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997, è stato esteso, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*:

- fino alla terza classifica nella graduatoria della Coppa Disciplina del Campionato d'Eccellenza;
- fino alla quinta classifica nella graduatoria della Coppa Disciplina del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classifica nella graduatoria della Coppa Disciplina del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classifica nella graduatoria della Coppa Disciplina del Campionato di Seconda Categoria;
- fino alla seconda classifica nella graduatoria della Coppa Disciplina del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- b) Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione – annulli uno, o più, tra i motivi di preclusione quadriennale, prescritti alla lettera G) di questi Criteri.

Modalità di esonero:

Fermo restando la deroga in premessa al paragrafo precedente, vigono le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione:

- A) la *prima posizione* nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione;

- B) alla società beneficiaria dell'esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo *bonus*;
- C) nell'ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:

C1) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);

C2) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell'eventuale (o degli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l'ammissione;

- D) nell'ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell'ammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:

D1) le prime posizioni (anche in numero di due, o di più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;

D2) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l'esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

I motivi di preclusione, per quanto a questi Criteri, non si applicheranno in caso di riscontro di carenza degli organici nelle singole categorie.